



## TRIBUNALE DI NUORO

### SEZIONE FALLIMENTI

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:

dr. Riccardo Massera	presidente
dr. Tiziana Longu	giudice
dr. Maria Cristina Lapi	giudice del.

ha pronunciato il seguente

nel procedimento rubricato al numero di ruolo **6/2014 RG**, promosso da

**Lupinu Srl**, con sede in Orosei via G. Deledda Loc. "Foiai", in persona del legale rappresentante, rappresentata difesa dall'avv. Sorgentone,

NEI CONFRONTI DI **MASSA DEI CREDITORI DELLA LUPINU SRL**, in persona del Commissario giudiziale, d.ssa Mariantonietta Zola;

ha pronunciato il seguente:

#### DECRETO

Con ricorso ai sensi dell'art. 161 6 co. L.F. la società Lupinu Srl chiedeva la concessione di termine per la presentazione di una proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione prevista dal medesimo art. 161 e nel rispetto del termine accordatole, provvedeva al deposito della proposta di concordato preventivo.

La proposta, di natura liquidatoria in quanto impennata sulla cessione dei beni immobili (terreni e fabbricati) non funzionali all'esercizio dell'impresa, sulla cessione dell'azienda nella sua unitarietà (o, in subordine, sulla cessione dei singoli beni mobili o immobili che la compongono), nonché sull'incasso dei crediti, prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, dei crediti privilegiati, dei crediti tributari, e dei crediti ipotecari sulla parte di credito che trova capienza sul ricavato della liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione; il pagamento dei crediti chirografari generali nella misura stimata del 25,52%, il pagamento dei crediti ipotecari degradati al rango



chirografario per la parte di credito che non trova capienza sul ricavato della liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione in misura stimata del 25%, e il pagamento dei crediti chirografari dei clienti che hanno corrisposto alla società anticipi di denaro in conto forniture merci in misura stimata del 35%, tutti in un lasso di tempo stimato in 30 mesi dalla data di omologazione e con la formazione di tre classi di creditori aventi diritto di voto e cioè:

- i creditori chirografari rappresentati da clienti che hanno corrisposto anticipi di denaro in conto forniture di merci;
- i creditori ipotecari degradati al chirografo per la parte di credito che non trova capienza sul ricavato della liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione;
- tutti gli altri creditori chirografari;

In data 19 dicembre 2014 questo tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo. All'esito dell'adunanza dei creditori, il giudice delegato, con decreto in data 4 settembre 2015, dato atto che si è espressa a favore della proposta la maggioranza dei creditori ai sensi dell'art. 177 L.F. ha dichiarato approvata la proposta concordataria e ha fissato l'udienza del 7 ottobre 2015 per il giudizio di omologazione innanzi al Collegio.

Nell'ambito di tale giudizio si è costituita la società proponente, chiedendo l'omologazione del concordato.

Il commissario giudiziale ha espresso il proprio parere favorevole all'omologazione, e nessun creditore ha proposto opposizione.

In punto regolarità e legittimità della procedura concordataria, si deve dare atto alla ricorrente di aver notificato il decreto di fissazione dell'udienza al commissario giudiziale ed ai creditori dissenzienti.

L'iter procedimentale e le operazioni di voto si sono svolte regolarmente.

Nel parere finale depositato ex art. 180 lf il commissario ha ribadito le valutazioni già articolate nella relazione ex art. 172 lf, esprimendo parere favorevole all'omologazione.

In forza di tali elementi il Tribunale, verificata la regolarità di svolgimento della procedura e ritenute condivisibili le valutazioni prognostiche del Commissario Giudiziale in ordine alla fattibilità del piano come aggiornate nel parere depositato ex art. 180 lf, in assenza di elementi sopravvenuti idonei a modificare la valutazione di fattibilità giuridica già formulata in sede di apertura della procedura, omologa il concordato proposto da società Lupinu Srl.

Il Tribunale nomina quale liquidatore giudiziale il rag. Franco Denti, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 lf, in considerazione della disponibilità dallo stesso dichiarata nel corso della procedura ad assumere tale incarico con compenso di pari al 70% della tariffa minima prevista dal DM 30/2012, non essendo emersi elementi ostativi all'adozione di tale soluzione ed anzi



evidenziandosi una riduzione di oneri prededucibili vantaggiosa per l'interesse della massa dei creditori.

Il liquidatore giudiziale si atterrà nell'esecuzione del suo incarico alle indicazioni specificate in dispositivo.

Il giudice delegato provvederà alla nomina dei componenti del comitato dei creditori con separato decreto, su proposta del commissario giudiziale;

In assenza di opposizioni, le spese del procedimento restano definitivamente a carico della proponente.

### PQM

- omologa il concordato preventivo proposto da **Lupinu Srl**, con sede in Orosei via G. Deledda Loc. "Foiati";

- dispone che alla liquidazione provveda il liquidatore indicato nella proposta, rag. Franco Denti, che si atterrà alle seguenti disposizioni:

- a. il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse; detto piano, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato;
- b. il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o, in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108<sup>ter</sup> l.f., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;
- c. per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- d. il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;



- e. il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale;
- f. il Liquidatore terrà informati il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;
- g. il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- h. le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- i. il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- j. il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata;
- k. entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo



circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;

- l. il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso finale per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;
- m. resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

Si comunichi.

Così deciso in Nuoro il 22 ottobre 2015

Il Giudice delegato

Il presidente

